

S T U D I O L E G A L E

Lavoro –civile -amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvoticassino.it

AL DIRETTORE SPRESAL ASL DI FROSINONE

Alla c.a Tecnici della prevenzione quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria

presalfrb@pec.aslfrosinone.it

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Piazza Domenico Ferrante, 1 – Frosinone 03100

PEC: ITL.Frosinone@pec.ispettorato.gov.it

Al Direttore Generale ASL FR-

Dott. Stefano LORUSSO

AL Direttore Amministrativo ASL FR

-Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro

Oggetto: ESPOSTO al Servizio Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL di Frosinone ed all'Ispettorato Sul Lavoro di Frosinone

Scrivo in nome per conto e nell'interesse della O.S. Fials, in persona del Segretario provinciale, D'Angelo Francesco, per evidenziare, rappresentare ed esporre quanto di seguito.

La cd '*goccia che fa traboccare il vaso*' appare proprio il caso di dirlo, giunge in una situazione di emergenza che richiederebbe invece il massimo della diligenza da parte della dirigenza!

V'è la necessità che il Direttore generale abbia le cd. 'palle' (ci si scusa per il termine, ma occorre evitare altra terminologia che si esporrebbe a fraintendimenti), perché la situazione organizzativa sta sfuggendo di mano e ciò non per l'emergenza (o non solo per), ma perché ciascun dirigente opera come vuole sicuro che non verrà sanzionato, attesa la prassi della direzione di dispensare al più, i cd 'cazzatoni' verbali, senza MAI attivare procedure disciplinari nei confronti della Dirigenza che compie condotte non diligenti (l'elenco sarebbe lungo – ed oggetto già di precedenti segnalazioni al Direzione aziendale- , ma in questa sede ci si limita a quello di seguito evidenziato).

È di oggi la comunicazione del responsabile del Servizio prevenzione e protezione della ASL di Frosinone, dott.ssa Battisti, che ha comunicato che non procederà ai sopralluoghi presso il P.O. di Cassino con gli RLS, come concordato e calendarizzato, per 'dissidi' insorti con taluni RLS.

Ora, in disparte la considerazione che gli RLS ben possono procedere autonomamente ai sopralluoghi, per poi formulare le cd 'osservazioni' su carenze e disfunzioni

organizzative che incidono sulla sicurezza del luogo di lavoro dei lavoratori, di certo va comunque contestata la condotta tenuta dal citato responsabile che viene meno ad accordi evidentemente intercorsi in una fase di emergenza che avrebbe dovuto indurre piuttosto ad effettuare già da tempo (siamo al 02 aprile 2020 al culmine della pandemia) sopralluoghi quotidiani diurni ed anche notturni, se del caso.

Orbene, va rammentato che il datore di lavoro in base alle statuizioni dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 81/08 deve essere garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro per cui, qualora non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo che si verifichi ai danni del lavoratore o di terzi gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40, comma 2, codice penale che prevede «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Il datore di lavoro, peraltro, è tenuto ad apprestare appositi locali dell'azienda a spogliatoi ed a metterli a disposizione dei suoi dipendenti allorquando costoro devono indossare indumenti di lavoro destinati alla protezione ed alla tutela della loro salute, nonché a garantire l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per evitare contaminazioni e contagi.

L'espressione "indumenti di lavoro specifici" nell'accezione voluta dal legislatore non può, pertanto, che fare riferimento a divise (o abiti) aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore, nonché ad altri indumenti – da indossare quale componente essenziale dell'attività lavorativa in considerazione della specificità o peculiarità della sua natura – volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad essa connessi o a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, sì da doversi escludere, nella determinazione dall'ambito di operatività della suddetta norma, qualsiasi riferimento a divise o a forme di abbigliamento, funzionalizzate ad altre e diverse esigenze (**Cassazione civile, sez. lav., 6 maggio 2008, n. 11071**).

Orbene, in caso di epidemia dichiarata dalle competenti autorità sanitarie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS) e del Paese (Ministero della Salute, Regione competente), come accaduto per il Covid -19, il datore di lavoro ha l'obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, individuare misure di prevenzione e protezione, istruire, informare i lavoratori, il tutto in stretta collaborazione con il medico competente. D'altra parte, il lavoro comportante un contatto continuativo col pubblico a seguito di interventi di soccorso tra i quali in taluni casi è accertata la positività ovvero è probabile la presenza di soggetti contagiosi, espone il singolo dipendente ad un rischio biologico che attiene alla posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e D.lgs. n. 81/2008 (articoli 271 e 272).

Con la recente Circolare n. 0005443 del 20.02.2020, il Ministero della Salute ha dettato misure specifiche ed ulteriori rispetto a quelle già esistenti in materia di utilizzo dei DPI per il personale sanitario e di precauzioni standard di "biosicurezza". *In particolare, la circolare in parola prevede espressamente che "il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le*

procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti". Tra le varie dettagliate indicazioni della citata circolare, che investono il tema del trattamento dei pazienti sia nelle fasi precedenti che successive la ospedalizzazione dei pazienti infetti, molte riguardano proprio le precauzioni ed i DPI da adottarsi per la tutela dei sanitari e dei pazienti.

Tale circolare dispone, poi, espressamente che "le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto";

Questo vuol dire, in sostanza, dotare il personale degli idonei ed in numero sufficiente DPI necessari, dedicare stanze di vestizione/svestizione, sottoporre il personale ad una idonea sorveglianza sanitaria, evidenziare gli specifici rischi professionali, individuare appositi percorsi dedicati, provvedere ad un adeguamento del documento di valutazione del rischio che dovrebbe essere stato già redatto e contenente tutto quanto sopra evidenziato considerato che siamo al 02 aprile 2020 a pandemia inoltrata

Quanto sopra anche in considerazione che ogni contagio può rientrare nella tutela assicurativa Inail quale infortunio sul lavoro (o in itinere- come da Circolare Inail del 17 marzo 2020)

Con la presente, pertanto, si

ESPONE

quanto sopra allo S.PRE.S.A.L. richiedendo un intervento diretto e immediato dei tecnici della prevenzione, quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché all'Ispettorato del lavoro, ciascuno per quanto di diretta competenza, affinché accertino e verifichino presso il Presidio Ospedaliero di Frosinone nonché tutte le altre strutture sanitarie aziendali), se risultano rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e all'art. 2087 c.c. in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi di accertare e valutare, tra l'altro, se vi sia o meno l'incompleta redazione DVR con l'indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, le misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità, l'indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata.

Si sollecita un intervento immediato, ad horas, (soprattutto sulle strutture ospedaliere), al fine di non vanificare la fase di vigilanza che risulta ancor di più doverosa in questa fase di emergenza e che risulterebbe inutile se espletata successivamente

Frosinone 02 aprile 2020

Il Segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso